




L'AUTOCERTIFICAZIONE (PER AZIENDE FINO A 10 DIPENDENTI) DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI NON ESONERA IL DATORE DI LAVORO DAL PREDISPORRE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE (DVR)

[CASSAZIONE PENALE SEZIONE III, SENTENZA N° 23968 DEL 15.06.2011]



Dott. Ing. M. MONTARULO

- **Consulente** del Gruppo 2G Management Consulting
- **Consulente per le micro imprese** sui temi della "Sicurezza" e della "Qualità"
- **Docente di corsi di formazione** sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08 s.m.i.)



Dott. Ing. G. GAETANI

- **Direttore Generale** Gruppo 2G Management Consulting
- **Esperto** di Organizzazioni Aziendali Complesse
- **Progettista** di Rapporti sul Capitale Intellettuale
- **Progettista** di "Modelli 231"
- **Membro di Organismi di Vigilanza** per "Modelli 231"

Nel settore della sicurezza è comunque importante il rispetto delle leggi per la salvaguardia della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro così come richiede il D.Lgs 81/08 s.m.i.. **Per questo motivo le vicende che hanno portato all'imputazione di un Datore di Lavoro che ha ommesso di elaborare il DVR in una impresa di due dipendenti, meritano una particolare attenzione.**

La sentenza emessa dalla Cassazione Penale Sezione III il 15.06.2011 è relativa al periodo di validità del D.Lgs. 626/04 (che è stato abrogato) ma ciò nulla cambia per quanto riguarda le indicazioni che si possono trarre dalla sentenza in quanto le stesse disposizioni sono state recepite integralmente dal D.Lgs. 81/08.

La Corte di Cassazione ha tenuto anche a precisare che sussiste una continuità normativa fra le disposizioni dell'art. 4 del D.Lgs. 626/94 e quelle di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.

La sentenza è relativa alla condanna di un Datore di Lavoro che ha ommesso di elaborare un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per la salute e sicurezza dei lavoratori.

1. INTRODUZIONE

La realtà imprenditoriale italiana è caratterizzata dal 95% di micro imprese (da 0 a 9 dipendenti) che devono comunque operare nel rispetto della legislazione europea e nazionale così come la rimanente percentuale di piccole, medie e grandi imprese. Questa specificità richiede però una **applicazione personalizzata delle prescrizioni legislative che tenga conto sia delle dimensioni che dei costi che devono sopportare gli imprenditori.**

Se è vero che l'art. 4 co. 11 del D.Lgs. 626/04 precisa che:
" ... il datore di lavoro delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi ..." la Corte di Cassazione ha però commentato che:
" ... ciò non esonerava anche il datore di lavoro dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto meno analitico di cui al comma 1;



documento che doveva comunque contenere la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.”

2. SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

2.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. all'art. 3 (campo di applicazione) recita: **“Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”**. In altre parole prevede che il **Datore di Lavoro** di una impresa, **indipendentemente** dal tipo di attività svolta e **dalla sua dimensione, garantisca il rispetto delle norme cogenti in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.**

L'art. 17 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., riguardante gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro, indica esplicitamente che non può essere delegata l'attività di valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR).

Nel caso specifico delle **micro imprese (numero di lavoratori inferiore a 10 persone)** il Testo Unico nella descrizione delle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (art. 29), prevede che i **datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi riportando come termine massimo ammesso per l'autocertifica il 30 giugno 2012.**

È evidente che l'autocertifica deve essere accompagnata da una serie di documenti che, in caso di eventuali controlli, permettano di dimostrare l'avvenuta valutazione di tutti i rischi. Di fatto risulta quindi più utile redigere un Documento di Valutazione dei Rischi “snello” all'interno del quale però si andranno ad effettuare tutte le valutazioni previste dal Testo Unico.

2.2 FIGURE DELLA SICUREZZA

Esistono una **serie di figure** che il Testo Unico cita con compiti ben definiti per ciascuna. In particolare:

1. **«datore di lavoro»:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,

secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;

2. **«responsabile del servizio di prevenzione e protezione»:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

3. **«preposto»:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;



4. **«rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»:** persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

5. **«medico competente»:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

6. **«lavoratore»:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione,



NOTIZIE

n. 039 - OTTOBRE 2011

LA CONOSCENZA GENERA LE IDEE PER L'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Aggiornamenti legislativi, normativi, tecnologici e organizzativi per migliorare il sistema di gestione aziendale

2.3 APPLICAZIONE ALLE MICRO IMPRESE

Nell'ambito delle micro imprese, in particolare, è consentito al Datore di Lavoro di svolgere egli stesso il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) se l'attività dell'impresa rientra all'interno di quelle riportate nell'allegato II del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

La possibilità di poter svolgere il ruolo di RSPP in capo al Datore di Lavoro risulta essere "vantaggiosa" anche in termini di percorso di formazione che nello specifico la figura del RSPP deve effettuare. Infatti i corsi previsti per la formazione del Datore di Lavoro/RSPP hanno durata minima di 16 ore contro le oltre 60 ore che un corso per RSPP richiede in funzione del macrosettore ATECO di appartenenza.

Esistono anche **altre figure all'interno della realtà aziendale che devono essere opportunamente formate.**

Ad esempio il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) il quale, se eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, deve seguire un corso di formazione di durata minima pari a 32 ore.

Il Testo Unico consente alle aziende in cui non sia stato eletto l'RLS, di avere un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), il quale svolgerà le stesse funzioni ma la cui formazione non sarà a carico dell'azienda, la quale verserà un contributo al fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda.

Una ulteriore semplificazione per le imprese che occupano fino a cinque lavoratori è quella riportata all'art.34, comma 1-bis, in base alla quale il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

È ovvio che il Datore di Lavoro dovrà frequentare specifici corsi di formazione in merito alle attività di primo soccorso ed antincendio in base a quanto riportato agli artt. 45 e 46 del Testo Unico ed in conformità al DM 388/2003 (primo soccorso) e al DM 10/03/1998 (antincendio). L'eventuale nomina del Medico Competente verrà effettuata in base alla tipologia di rischi presenti in azienda.

3. PROPOSTA DEL GRUPPO 2G

In questi anni il Gruppo 2G Management Consulting ha progettato e documentato centinaia di Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) per micro imprese nel settore industriale, agricolo, servizi sportivi, ecc..

L'attività è stata condotta nel rispetto delle prescrizioni legislative e valorizzando la specificità delle micro imprese con una struttura documentale funzionale anche alla dimensione e gestione aziendale.

Il successo dell'iniziativa è dimostrato dal numero di Clienti e dall'autorevolezza acquisita sia dal punto di vista professionale che dalle soluzioni tecniche proposte anche nei confronti delle Associazioni di categoria (es. Confederazione italiana agricoltori, Confagricoltura, Associazioni Sportive, ecc.).

Tale successo deriva anche dalla capacità da parte del Gruppo 2G di erogare tutti i corsi necessari alla formazione delle figure della "sicurezza" previste dal Testo Unico, fornendo in tal modo alle imprese un servizio a 360° in grado di coprire tutte le esigenze delle imprese (dalla parte documentale fino alla formazione).

Gli esperti del Gruppo 2G (costituito ad oggi da 40 consulenti) operano con grande soddisfazione da parte dei titolari delle microimprese.

Il successo di questo nostro servizio deriva anche dal rapporto che si instaura già prima di redigere una proposta progettuale ed economica.

Infatti i **ns. esperti**, preventivamente e senza alcun impegno economico e/o operativo, **conducono un check-up** per individuare tutte le problematiche normative, organizzative e gestionali delle micro imprese. Solo **al termine di questa fase, presentano il progetto** per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.



Se volete fissare un appuntamento con i nostri esperti di progettazione di DVR e quindi per un check-up gratuito potete contattare il ns. **Ufficio Marketing: Sig.ra Cristina Gagliardo**
Tel 011/505062 – Fax 011/504660
e-mail: gruppo2gmarketing@gruppo2g.com

UNA IMPRESA DELLA CONOSCENZA E DI SERVIZI INNOVATIVI



Gruppo 2G Management Consulting s.r.l.

Largo Re Umberto, 106 • 10128 - Torino Tel. 011. 50.50.62 (r.a.) • Fax 011. 50.46.60

www.gruppo2g.com e-mail: gruppo2g@gruppo2g.com